

STATUTO

"FONDAZIONE TEATRO DELLA PERGOLA"

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede

E' costituita la Fondazione denominata **"FONDAZIONE TEATRO DELLA PERGOLA"**, con sede in Firenze, Via della Pergola n.ro 12/32.

Articolo 2 - Fondatori

Sono fondatori:

- il Comune di Firenze;
- l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

I fondatori contribuiscono al fondo di dotazione di cui al successivo art. 6. Gli apporti iniziali dei fondatori al fondo sono indicati nell'atto costitutivo.

I fondatori inoltre si obbligano a versare al fondo di gestione della Fondazione il contributo ordinario annuale stabilito secondo quanto previsto ai successivi artt. 7 e 9.

Articolo 3 - Partecipanti Sostenitori

Assumono la qualifica di partecipanti sostenitori della Fondazione, previo gradimento ai sensi dell'art. 8, i soggetti che, condividendone le finalità, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti annuali al fondo di gestione in denaro, attività o beni

materiali o immateriali in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I nominativi dei partecipanti sostenitori sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati la data di ammissione, i versamenti dei contributi annuali al fondo di gestione e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.

Articolo 4 - Finalità

La Fondazione - che non ha scopo di lucro - è finalizzata ai seguenti scopi:

- mantenere, tutelare e valorizzare il patrimonio monumentale, storico e culturale che il teatro "La Pergola" di Firenze ha costruito ed espresso nel corso della sua storia fin dall'anno della fondazione (1652) in ogni settore e ambito delle discipline dello spettacolo dal vivo;
- creare un Centro Internazionale di Cultura teatrale che possa coniugare attività di formazione, attività di valorizzazione delle lingue nazionali ed attività di Archivio, sia bibliografico che audiovisivo.

Articolo 5 - Attività

La Fondazione opera secondo criteri di corretta amministrazione ed efficienza, nel rispetto del vincolo

di bilancio, assicurando la massima qualità a tutte le sue attività.

La Fondazione svolge, a titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, le seguenti attività:

a) gestione del Teatro della Pergola e degli eventuali ulteriori impianti e strutture in disponibilità;

b) programmazione di stagioni teatrali attraverso la realizzazione, produzione e/o distribuzione di spettacoli ed eventi in proprio od in collaborazione con altri teatri, enti o istituzioni, anche con la realizzazione di un sistema di relazioni stabili con soggetti operanti nel settore teatrale, dello spettacolo, della cultura, dell'arte e del turismo culturale;

c) gestione e manutenzione dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio delle sue attività di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;

d) ideazione, progettazione e realizzazione di spettacoli, eventi, mostre ed iniziative artistiche e culturali;

e) formazione nel campo dello spettacolo dal vivo di carattere interdisciplinare anche con esiti produttivi;

f) gestione, conservazione, promozione e valorizzazione

del patrimonio archivistico e documentario a qualsiasi titolo afferente alla Fondazione;

g) promozione e commercializzazione delle proprie produzioni artistiche e culturali, nonché dei prodotti a queste collegate, fra cui anche attività di tipo editoriale;

h) erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche e consulenze.

La Fondazione può altresì compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare o immobiliare, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi statuari la Fondazione può, tra l'altro:

a) partecipare, anche in veste di fondatore, ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento di analoghe finalità;

b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano attività strumentali e/o accessorie al perseguimento degli scopi statuari;

c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo,

l'assunzione di prestiti o mutui a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri, sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;

d) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;

e) assumere prestiti dai fondatori e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;

f) promuovere o svolgere ogni altra attività, anche di tipo commerciale, idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari.

Articolo 6 - Patrimonio e gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi

conferimenti effettuati a tale titolo dai fondatori;

b) da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;

c) dai fondi di riserva comunque costituiti;

d) da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;

e) da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i fondatori e i partecipanti sostenitori; in caso di cessazione del rapporto dovuta a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 17.

Le entrate della Fondazione che formano il fondo di gestione sono costituite:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui al presente articolo;

b) dai contributi ordinari dei fondatori e dei partecipanti sostenitori nelle misure stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

c) dai contributi straordinari versati dai fondatori e dai partecipanti sostenitori;

d) dai ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;

e) da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.

Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività e il perseguimento delle finalità della Fondazione.

Articolo 7 - Bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo il Consiglio di Amministrazione definisce il documento programmatico annuale relativo alle attività da svolgersi nell'esercizio successivo, indicando le risorse per farvi fronte, ivi compresa la previsione dei contributi ordinari annuali dei fondatori e dei partecipanti sostenitori. Il documento è trasmesso ai fondatori per eventuali rilievi e osservazioni.

Entro il mese di maggio il Consiglio di Amministrazione,

sulla base del documento programmatico suddetto, approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro.

In ogni caso gli organi e gli uffici della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti del bilancio di previsione approvato.

Il bilancio annuale consuntivo di esercizio viene certificato da una società di revisione nominata dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 12 che segue.

Articolo 8 - Ammissione, rinuncia e decadenza dei partecipanti sostenitori

L'ammissione dei partecipanti sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio. La qualità di partecipante sostenitore si perde

per rinuncia o perdecadenza. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento del contributo previsto dagli articoli 6, 7 e 9.

La rinuncia deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ed ha effetto dalla data del ricevimento.

In caso di rinuncia o di decadenza debbono comunque essere versati i contributi annuali dovuti ai sensi degli articoli 6, 7 e 9.

Articolo 9 - Contribuzioni annuali dei fondatori e dei partecipanti sostenitori

La misura del contributo ordinario dovuto per il successivo esercizio finanziario da parte dei fondatori e dei partecipanti sostenitori, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 7 in relazione al documento programmatico, è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del bilancio preventivo.

I contributi suddetti, ad eccezione di quelli versati in sede di costituzione della Fondazione o di prima adesione, sono corrisposti entro il mese di marzo dell'anno solare di riferimento.

Articolo 10 - Organi e Ufficio del Direttore Generale

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori Contabili.

Le cariche sociali, ad eccezione della partecipazione al Collegio dei Revisori Contabili, non danno diritto a compenso. Ai componenti degli organi sociali spetta il rimborso delle spese, debitamente documentate, che gli stessi dovessero sopportare per l'espletamento degli incarichi affidati. La Fondazione istituisce servizi e uffici fra i quali quello del Direttore Generale.

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nella gestione di teatri e/o nell'organizzazione o realizzazione di produzioni, manifestazioni ed eventi artistici e culturali.

Il Consiglio di Amministrazione, con la nomina, determina, nell'ambito di quanto stabilito dal successivo comma, compiti, poteri, durata e compensi del Direttore Generale.

Il Direttore Generale dirige e coordina le attività della Fondazione e quelle connesse e strumentali nel rispetto dei programmi annuali e pluriennali da lui proposti e approvati dal Consiglio di Amministrazione e dei vincoli del bilancio preventivo di cui all'Art. 7, provvedendo alla gestione

organizzativa e amministrativa dell'Ente e del suo personale.

Il Direttore del Teatro, può effettuare prestazioni artistiche per al massimo uno spettacolo rappresentato e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del teatro, il tutto ai sensi del secondo comma, lettera b) dell'articolo 12 del Decreto del MIBACT numero 71/2014.

Da ultimo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque membri, compreso il Sindaco pro-tempore di Firenze o suo delegato, che ne è il Presidente.

I restanti quattro consiglieri sono nominati, due per parte, dal Comune di Firenze e dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve tenere in considerazione le disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società previste dalla Legge del 12 luglio 2011, numero 120.

I membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del

Presidente, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili; il loro mandato termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve provvedersi al loro rinnovo.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l'ente che lo aveva designato deve provvedere entro 30 (trenta) giorni alla nuova designazione di un altro Consigliere nel rispetto delle procedure previste nel regolamento.

Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Qualora, per qualsiasi causa, cessi dalla carica la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio di Amministrazione si riterrà decaduto; i Consiglieri rimasti in carica eserciteranno l'ordinaria gestione ed espleteranno le procedure per il rinnovo del Consiglio di

Amministrazione secondo le norme del presente statuto.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati e l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione. L'esclusione viene deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione, cui spettano i poteri di indirizzo e programmazione di tutte le attività della Fondazione, determina, in conformità alle finalità statutarie, gli obiettivi e i programmi, verifica i risultati della gestione amministrativa ed esercita i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione che può attribuire al Direttore Generale per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 10.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede:

- a) all'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività svolta;
- b) all'approvazione, entro 90 (novanta) giorni dal suo insediamento, di un documento programmatico triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione

della Fondazione;

c) all'approvazione, con le modalità previste dall'art. 7 del presente statuto, di un documento programmatico annuale relativo alle attività da svolgersi nell'esercizio successivo;

d) all'accettazione dei partecipanti sostenitori;

e) alla nomina della società di revisione ed alla determinazione del relativo compenso;

f) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;

g) all'approvazione delle convenzioni con soggetti pubblici e privati che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;

h) alla nomina e revoca del Direttore Generale della Fondazione;

i) alla nomina e revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi della Fondazione, determinandone i relativi compensi;

j) all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;

k) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;

l) alla promozione di liti attive e alla resistenza in

liti passive;

m) al conferimento di incarichi professionali;

n) alla nomina di procuratori;

o) alla definizione e approvazione del regolamento di cui all'articolo 15 e di eventuali regolamenti di disciplina di attività e servizi;

p) all'eventuale attribuzione di deleghe a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;

q) alle modifiche statutarie e allo scioglimento della Fondazione;

r) alla nomina del segretario del Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 13 sulla validità delle sue riunioni, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie previste alle lettere a), b), c), h), p), q) del presente articolo, per le quali è necessario il voto favorevole di quattro su cinque dei consiglieri in carica.

Articolo 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero in sua assenza od impedimento dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente procede inoltre alla convocazione quando

essa sia richiesta da almeno due consiglieri e comunque almeno ogni 180 (centoottanta) giorni.

La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno un giorno prima.

La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando siano presenti almeno i quattro quinti dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono validamente assunte anche mediante sistemi di collegamento audiovisivo.

Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal segretario su apposito libro, è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

Ai fini della validità delle riunioni del Consiglio tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo è necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Articolo 14 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione, ne ha la rappresentanza legale, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le relative adunanze.

Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito, nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

Articolo 15 - Assemblea dei fondatori e dei partecipanti sostenitori

L'Assemblea è costituita dai fondatori e dai partecipanti sostenitori e si riunisce almeno una volta all'anno o ogni qualvolta il Presidente della Fondazione decida di convocarla. I partecipanti sostenitori possono intervenire con diritto di voto solo se in regola con il versamento delle quote di contribuzione al fondo di gestione dell'esercizio in corso.

L'Assemblea formula un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle modifiche statutarie, sull'approvazione del bilancio consuntivo, sulla delibera di scioglimento della Fondazione e su tutte le materie che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuno sottoporre alla sua attenzione.

L'Assemblea è convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere di amministrazione più anziano di età e delibera a maggioranza dei voti. Le modalità di costituzione, di votazione e di tenuta dei registri delle deliberazioni dell'Assemblea sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 16 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati, nel rispetto dei limiti di

incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali, come segue:

- il Presidente, designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo;
- un membro effettivo e un supplente, dal socio fondatore Ente Cassa di Risparmio di Firenze, e
- un membro effettivo e un supplente, dal socio fondatore Comune di Firenze.

La composizione del Collegio dei revisori deve tenere in considerazione le disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società previste dalla Legge del 12 luglio 2011, numero 120.

Il Collegio resta in carica per tre esercizi e può essere rieletto; i componenti del Collegio, che devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redigono annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad uso del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti del Collegio spetta, oltre al rimborso delle spese, debitamente documentate, eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dal Consiglio di

Amministrazione tenuto conto della natura di ente non di lucro della Fondazione.

I verbali del Collegio sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio stesso.

Articolo 17 - Scioglimento e liquidazione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Fondazione può essere sciolta qualora risulti l'impossibilità di perseguimento dei suoi scopi istituzionali.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita, se del caso, l'Autorità di Vigilanza di cui all'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n.662.

In ogni caso i beni acquistati dalla Fondazione e appartenenti alle categorie previste dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, sue successive modifiche ed integrazioni, e dunque aventi valore storico, artistico, culturale, documentario, ecc., saranno devoluti ai fondatori, proporzionalmente agli apporti al fondo di dotazione, i quali dovranno obbligarsi a garantire la pubblica fruizione dei beni stessi.

I beni conferiti in uso dai fondatori ritorneranno

nella disponibilità degli originari conferenti.

Articolo 18 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e le altre norme vigenti.

Articolo 19 - Prima nomina organi statutari

La prima nomina degli organi statutari sarà effettuata in sede di atto costitutivo, anche in deroga alle presenti disposizioni statutarie.